



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde FIERRO	PRESIDENTE
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia CASARINO	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **455/2017** R.G.L.

promossa da:

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -, c.f. 80078750587, Ente di diritto pubblico, in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Roma/EUR, Via Ciro il Grande n. 21, in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, SCCI SPA, con sede in Roma, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 448/1998, nonché della procura a rogito del dott. Guido Tomazzoli, notaio in Roma N. 10804 del 24/7/01, rappresentato e difeso dall'Avv. Franca Borla, per procura generale alle liti del 21 luglio 2015 a rogito dr. Paolo Castellini, Notaio in Roma, elettivamente domiciliato in Torino – Via Arcivescovado n. 9 – presso l'Ufficio Legale



Distrettuale dell'Istituto

APPELLANTE

CONTRO

CORALLO EMILIANO c.f. CRLMLN80P05H163G, residente a Torino, Via Gianbattista Bogino n. 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via Amedeo Avogadro n. 19, presso lo studio dell'Avv. Isabella Monopoli, che lo rappresenta e difende per procura in atti

APPELLATO

Oggetto: contribuzione

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato in data 12.6.2017

Per l'appellato: come da memoria depositata in data 29.3.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Corallo Emiliano, ingegnere, evocava l'INPS davanti al Tribunale di Torino, con due ricorsi, il primo, rubricato al numero R.G.L. 7554/2016, con cui chiedeva dichiararsi l'illegittimità delle lettere di addebito con le quali l'INPS gli aveva comunicato l'iscrizione alla Gestione Separata per gli anni 2009 e 2010 chiedendogli il pagamento della relativa contribuzione, e il secondo, rubricato al numero R.G.L. 1023/2017, con cui impugnava l'avviso di addebito n. 410 2016 001582486600, ammontante ad € 974,75, a titolo di contributi, interessi e sanzioni, per l'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2009.



A sostegno delle domande egli deduceva: di avere svolto negli anni 2009 e 2010 attività di dipendente della Alten Italia s.p.a.; di essere iscritto, in qualità di dipendente privato, al fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS; di aver svolto attività di libero professionista, iscritto al relativo Albo, munito di partita iva, versando il prescritto contributo integrativo alla INARCASSA.

Ciò premesso, sosteneva di non essere tenuto al pagamento di “doppia” contribuzione. In particolare contestava che, ai sensi dell'art. 2 comma 26 legge 335/1995, come autenticamente interpretato dall'art. 18 d.l. 98/2011, sussistessero i presupposti per la sua iscrizione nella gestione separata INPS essendo tenuti all'iscrizione – in forza della natura residuale dell'obbligo assicurativo in detta gestione - esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali.

Nel costituirsi l'INPS contestava le domande e ne chiedeva il rigetto, in particolare rivendicando la legittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata e della pretesa al versamento di contributi parametrati ai redditi da lavoro autonomo percepiti.

In particolare, rilevava che i redditi del ricorrente negli anni di interesse, non assoggettati a contribuzione nei confronti di INARCASSA se non nella forma del c.d. “contributo integrativo” (dalla finalità strettamente solidaristiche, non calcolato sul reddito prodotto, e quindi non fonte di prestazione pensionistica) dovessero ritenersi imponibili ai fini del



versamento alla gestione separata dell'INPS, in quanto secondo lo Statuto INARCASSA coloro che, come il Corallo (lavoratore subordinato), risultavano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, erano esclusi dal pagamento del contributo soggettivo.

Riuniti i giudizi, all'udienza del 16.5.2017, all'esito della discussione, il Tribunale di Torino -in funzione di Giudice del lavoro- accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava l'avviso di addebito impugnato.

Ricorre in appello, avverso la sentenza in oggetto (n. 1069/2017) l'INPS chiedendo la totale riforma della stessa, con conseguente reiezione della domanda giudiziale presentata nei suoi confronti.

Resiste, a sua volta, l'appellato chiedendo la reiezione dell'impugnazione e la conferma della gravata sentenza.

All'udienza del 24.1.2019, all'esito della discussione, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'INPS ha provveduto a iscrivere d'ufficio l'appellato alla Gestione Separata (prevista dall'art. 2, co. 26, l. n. 335/1995) in considerazione del fatto che il reddito da lavoro autonomo dallo stesso dichiarato per gli anni oggetto di causa non è stato assoggettato a contribuzione obbligatoria presso l'INARCASSA, ciò che appunto – ad avviso dell'ISTITUTO – determina in capo al professionista l'obbligo di iscrizione alla predetta Gestione Separata ed il conseguente obbligo contributivo.



Il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha disatteso tale prospettazione in quanto, richiamata sia la disposizione del co. 26 dell'art. 2 citato sia la norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 18, co. 12, d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011, ha ritenuto:

- a) Che, atteso il carattere “residuale” della disciplina in parola, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata non sussista per i liberi professionisti iscritti agli albi professionali che sono assoggettati a forme autonome di tutela previdenziale;
- b) che dunque il ricorrente non fosse tenuto alla iscrizione alla predetta Gestione avendo versato ad INARCASSA, nell'arco temporale in discussione, il contributo previdenziale integrativo. L'INPS, nell'appello, censura tale decisione richiamando la tesi svolta nella memoria di costituzione di primo grado e deducendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore, non essendosi avveduto che il contributo integrativo obbligatorio versato all'INARCASSA dall'appellato (dovuto per le annualità controverse) non è affatto idoneo a costituire una posizione previdenziale ed a ritenere assolto l'obbligo contributivo, trattandosi di contributo non connesso all'iscrizione all'INARCASSA ma soltanto all'iscrizione all'Albo.

Così come la contribuzione versata dall'appellato come lavoratore subordinato, dipendente di impresa privata, non assolve ad alcuna funzione per quanto concerne la parte di reddito prodotta come lavoratore autonomo, trattandosi di



attività del tutto distinte e prive di qualsiasi punto di contatto tra loro.

Pertanto, secondo l'appellante, l'appellato sarebbe stato legittimamente iscritto alla gestione separata con conseguente addebito della relativa contribuzione.

Ciò detto, questa Corte territoriale riteneva fondata la domanda del lavoratore basando le sue decisioni sulle argomentazioni fatte proprie dal primo Giudice, sino alla sentenza n. 71/2018 (causa R.G. 1005/2016), con cui ha mutato orientamento alla luce della pronuncia della Suprema Corte (di riforma di una sentenza di questa Corte territoriale), che ha invece ritenuto di aderire alla prospettazione dell'Istituto; ci si riporta in particolare alla sentenza del 18.12.2017 n. 30345 della Sezione Lavoro della Cassazione che ha affermato quanto segue:

“ricostruito il combinato disposto della [L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26](#), e del [D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12](#), giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'INARCASSA è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata ([L. n. 1046 del 1971, art. 2](#) la cui disposizione è stata reiterata dalla [L. n. 6 del 1981, art. 21, comma 5](#), e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del [D.Lgs. n. 509 del 1994](#)). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'INARCASSA, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata



alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo ([L. n. 6 del 1981, art. 10](#) riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza INARCASSA).

Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'INARCASSA, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto INARCASSA) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. [Cass. n. 23687 del 2015](#)). Ma se così è, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata INPS: la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Nè ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacchè il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'INARCASSA di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'INARCASSA è ente esponenziale (v. in tal senso [Corte cost. n. 132 del 1984](#)).

Contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che il Regolamento di previdenza dell'INARCASSA abbia recentemente previsto che la "quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo previste nel comma 5 del presente articolo", venga computata nell'ambito del "montante contributivo individuale": fermo restando che



tale disposizione opera a decorrere dal 1.1.2013 (art. 26.5, Regolamento cit.), è decisivo rilevare, ancora una volta, che codesta retrocessione del contributo integrativo presuppone che il professionista sia iscritto all'INARCASSA e abbia dunque titolo per beneficiare delle sue prestazioni, ciò che gli ingegneri e gli architetti che sono iscritti ad altra gestione previdenziale non possono fare.

Nè può sostenersi che, avendo la disposizione interpretativa del [D.L. n. 98 del 2011, art. 18](#), comma 12, fatto genericamente riferimento ad un "versamento contributivo", non sarebbe consentito all'interprete distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo: come anzidetto, il significato della disposizione interpretativa va ricavato per il tramite della sua congiunzione con la disposizione interpretata, ossia la [L. n. 335 del 1995, art. 2](#), comma 26, ed è la ratio di quest'ultima ad imporre che l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata sia quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Per tacere del fatto che il canone ermeneutico secondo cui l'interprete dovrebbe astenersi dall'introdurre differenziazioni tra situazioni omologhe lì dove il legislatore non ne ha previste, traendo in specie la sua capacità di persuasione retorica dalla somiglianza o analogia che presuppone tra contributo soggettivo e contributo integrativo, al fine di disciplinarli egualmente, è frutto di un'interpretazione tutt'altro che "letterale" del dato normativo, non essendo certamente rinvenibili nel [D.L. n. 98 del 2011, art. 18](#), comma 12, cit., le ragioni della somiglianza o analogia che si vorrebbe presupporre" (conformi le sentenze nn. 30344 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018).

L'orientamento di legittimità è stato confermato dalle recenti sentenze n. 32166 e n. 32167 del 12.12.2018, relative



rispettivamente la prima agli ingegneri e agli architetti e la seconda agli avvocati.

La Suprema Corte ha in primo luogo ritenuto insussistenti le ragioni, addotte dalle difese dei lavoratori, per rimettere il ricorso al Primo Presidente, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2, al fine della trattazione della questione da parte delle Sezioni Unite, ritenendo che essa non mostri reali margini di controvertibilità. Ha poi ricostruito la normativa relativa alla Gestione Separata, analizzandone la finalità (nonché la conformità ai precetti costituzionali ex artt. 35 e 38 Cost.) e i presupposti, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 3240 del 2010, ed osservando quindi, ai punti 25-33 della motivazione:

“25. Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, convertito dalla L. 15 luglio del 2011, n. 111 che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 cit. va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".

26. La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli



albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.

27. Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacche viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perchè non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.

28. La soluzione di queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, va colta, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perchè una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine versamento contributivo senza ulteriore specificazione del tutto ambiguo così come la valenza della congiunzione ovvero. Per tale ragione va certamente condivisa l'impostazione dei precedenti specifici di questa Corte ricordati al punto 3) che hanno correttamente rimarcato che la legge interpretativa non può essere letta senza considerare la norma che si intende interpretare e sul cui contenuto di centrale rilievo sistematico si è sin qui detto.

29. La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della



pluralità degli organismi assicurativi (L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 10), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal D.Lgs. n. 509 del 1994.

30. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nella L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, come chiarita dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

31. Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS. 32. La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n. 10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e dal successivo comma 32, che regola



l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd. L. n. 228 del 2012 e L. n. 232 del 2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza.

33. Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di "(...) una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita" (Corte Cost. n. 259 del 2017)" (Cass. 32166/2018 cit.).

Si deve comunque rammentare che l'appellato ha insistito, in via subordinata, sulla eccezione di prescrizione già proposta in primo grado e su quella relativa alla asserita erronea determinazione delle sanzioni (eccezioni assorbite dalla decisione di accoglimento nel merito da parte del Tribunale).

Con riferimento all'eccezione di prescrizione, ha evidenziato che secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995 i contributi si prescrivono in cinque anni dal giorno di scadenza del versamento.



Ha rammentato che i contributi pretesi si riferiscono ai redditi professionali conseguiti negli anni 2009 e 2010 e che il versamento dei medesimi, pertanto, doveva essere compiuto entro il termine previsto per il versamento dell'Irpef (rispettivamente 16/06/2010 e 16/06/2011).

Ha, quindi, sottolineato che le richieste di pagamento dell'INPS gli erano pervenute solo nelle date 30/06/2015 (con riferimento all'annualità 2009, v. doc. 9 fasc. primo grado appellato) e 06/07/2016 (con riferimento all'annualità 2010, v. doc. 13 fasc. primo grado appellato), pertanto a prescrizione avvenuta essendo decorso il termine entro il quale la pretesa del relativo diritto poteva essere fatto valere (rispettivamente 16/06/2015 e 16/06/2016).

Non ritiene, però, il Collegio di potere accogliere tale eccezione posto che la prescrizione non può decorrere dalla data in cui i redditi sono stati percepiti (anni 2009 e 2010) bensì da quando l'Ente era stato messo in grado di averne contezza e cioè dalla data in cui i compensi professionali erano stati dichiarati dall'appellato e, cioè, in data 29.9.2010 per i redditi 2009 e in data 28.9.2011 per i redditi 2010 (cfr. rispettivamente doc. 2 e doc. 3 fasc. primo grado appellante).

Infatti, come risulta dalla documentazione allegata dall'Istituto, l'appellato si era avvalso della facoltà di presentare il modello unico redditi 2009 e 2010 tramite intermediario che aveva utilizzato la procedura di trasmissione telematica, avvenuta nelle



date sopra indicate e che si leggono nel frontespizio delle dichiarazioni prodotte dall'INPS.

E', infatti, del tutto evidente che la prescrizione non può che decorrere dalla data di effettiva presentazione del modello reddituale che riporta gli imponibili sui quali si fonda il pagamento della contribuzione.

Si veda in tal senso, oltre che sentenze di questa Corte n. 40/18, est. Grillo Pasquarelli, e n. 71/18 est. Rocchetti, Cass. 20.4.2016 n. 7836, secondo cui *“il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non anche a quella materiale, di esercitare il diritto (e plurimis, Cass. n. 8720 del 07/05/2004). Pertanto, se correlativo al diritto è un obbligo di natura negativa, la prescrizione decorre dal momento dell'inadempimento; se correlativo è un obbligo di natura positiva, la prescrizione decorre dal momento in cui la prestazione diventa esigibile (Cass. 12 novembre 1970 n. 2371)”: nel caso – come quello per cui è causa – in cui il lavoratore non abbia richiesto all'INPS l'apertura di una posizione previdenziale presso la Gestione Separata e, pur avendo prodotto redditi da lavoro autonomo regolarmente dichiarati al fisco e pagato l'Irpef sugli stessi, non solo aveva ommesso il pagamento dei contributi ma non aveva neppure compilato, nel Modello Unico, il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto all'INPS, la Suprema Corte ha ritenuto che “solo dal momento*



della presentazione della dichiarazione dei redditi, ... l'istituto era stato posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere. Prima di tale momento, ... in applicazione del disposto dell'art. 2935 c.c., non aveva alcuna possibilità di far valere il credito non essendo a conoscenza dello svolgimento di un'attività autonoma”.

Il Collegio ritiene pertanto non condivisibile la più recente pronuncia della Suprema Corte del 31.10.2018 n. 27950, secondo cui la prescrizione decorrerebbe dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi, essendo la dichiarazione dei redditi presentata dal titolare della posizione assicurativa una mera dichiarazione di scienza che non costituisce presupposto del credito contributivo.

Detta soluzione interpretativa, invero, ritiene che la situazione che si verifica tra il momento di esigibilità del credito (ossia alla scadenza del pagamento) e il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi sia una difficoltà di mero fatto rispetto all'accertamento dei crediti contributivi. In realtà, per soggetti – quali l'odierno appellato – mai iscritti nella Gestione Separata, lo svolgimento dell'attività autonoma è per l'INPS del tutto sconosciuta, tanto che, in ragione di ciò, neppure sarebbe concepibile un'attività ispettiva.

In detta situazione per l'INPS si configura pertanto, come ritenuto dalla citata Cass. 7836/2016, una difficoltà non solo di fatto, ma anche giuridica, di far valere il proprio credito.

L'eccezione di prescrizione è pertanto infondata.



L'appellato ha inoltre sostenuto che l'Istituto, nella lettera 22.6.2016, avrebbe illegittimamente applicato il regime sanzionatorio ex art. 116 comma 8 lett. b) legge 388/2000, mentre avrebbe dovuto essere applicato quello previsto dall'art. 116 comma 15 lett. a) prima parte di detta legge (riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali), considerate le incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, testimoniata dalla necessità di un intervento normativo di interpretazione autentica, e non sussistendo comunque i presupposti della fattispecie sanzionatoria dell'evasione.

La Corte ritiene corretto il regime sanzionatorio applicato, ossia quello previsto dall'art. 116 comma 8 lett. b) legge 388/2000, considerato che, per costante giurisprudenza di legittimità, è applicabile il regime dell'omissione – in luogo di quello della evasione - contributiva, ricadente nella previsione della lettera a) dell'art. 116, comma 8, della medesima legge, soltanto qualora il credito dell'istituto previdenziale, non versato dall'interessato, sia comunque evincibile dalla documentazione di provenienza del soggetto obbligato (v. Cass. 20.1.2011 n. 1230), e, pertanto, non in fattispecie, quali quella per cui è causa, in cui, essendo mancata la compilazione, nel Modello Unico, del quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla determinazione del contributo dovuto all'INPS, è stata omessa la dichiarazione dei contributi, dovendosi peraltro aggiungere che spetta al



contribuente la prova della mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, della sua buona fede (cfr. Cass. 13.3.2017 n. 6405).

Quanto alle contestazioni dell'appellato sulla quantificazione delle sanzioni, osserva la Corte che, dopo il raggiungimento del tetto massimo, ai sensi dell'art. 116 comma 9, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.

Né è applicabile l'ex art. 116, comma 15, lett. a), della l. n. 388 del 2000, poiché, come affermato da costante giurisprudenza, esso presuppone l'integrale pagamento della contribuzione dovuta (v. Cass. 1°3.2016 n. 4077).

Quanto, infine, alla censura, riproposta sub D) della memoria di costituzione dell'appellato, relativa all'asserita carenza dei presupposti dell'atto amministrativo, alla carenza di motivazione e ai vizi del procedimento, con riferimento alla richiesta di pagamento del 22.6.2016 relativa all'anno 2010, osserva la Corte che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della sussistenza dell'obbligo contributivo, e non, invece, la legittimità di singoli atti o provvedimenti.

Pertanto, in accoglimento dell'appello, devono essere respinte le domande avanzate dall'appellato Corallo Emiliano con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.

La complessità della questione, definita solo recentemente dalla Suprema Corte che ha deciso in senso contrario rispetto al prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (tra cui quello di questa Corte territoriale), induce il Collegio a ritenere la sussistenza delle eccezionali ragioni che giustificano



la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,
in accoglimento dell'appello
respinge le domande proposte con il ricorso introduttivo;
compensa le spese di entrambi i gradi
Così deciso all'udienza del 24.1.2019

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Silvia Casarino

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde Fierro

